

**«La domanda di protezione internazionale:  
indici normativi e strumenti pratici di  
valutazione»**

Perugia, 11.3.2016


# LO STATUS DI RIFUGIATO:

art. 2, lett. e), D.L.vo 19.11.2007, n.


251

«**Rifugiato**»: «*cittadino straniero* il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di *razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica*, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, *oppure apolide* che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10»;

# LO STATUS DI RIFUGIATO: il timore fondato



# LO STATUS DI RIFUGIATO: i motivi



# LO STATUS DI RIFUGIATO: la persecuzione

La **Convenzione di Ginevra** (28.7.1951) non ha una definizione di persecuzione

Il nostro ordinamento fornisce dei parametri alternativi (**art. 7, D.L.vo 251/2007**):

- a) violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare, di quelli indicati all'art. 15, comma 2 Cedu\*;
- b) la somma di diverse misure (tra le quali le violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)

# LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

## Il danno grave

**art. 2, lett. g) del D. L.vo 251/2007:** «è persona ammissibile alla protezione sussidiaria il **cittadino straniero** che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o, nel caso di **apolide**, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese».

# LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA – Danno grave

**Secondo l'art. 14, D.L.vo 251/2007, il danno grave si esplicita nelle seguenti circostanze:**

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;**
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;**
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.**

# «Danni gravi»: art. 14 d. lgs. 19.11.2007, n. 251



La minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile

derivante dalla violenza indiscriminata

in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

## **Minaccia individuale e violenza indiscriminata**

Sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17 febbraio 2009 nella causa c-465/07 **Meki Elgafaji - Noor Elgafaji** contro **Staatssecretaris van Justitie**

«L'esistenza di una **siffatta minaccia** può essere considerata, in via eccezionale, **provata** qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, **raggiunga un livello così elevato** che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia»

Il principio è ribadito nella sentenza della C.G.U.E. del 30 gennaio 2014 nella causa C-285/12 **Aboubacar Diakité** contro **Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.**

Il principio è stato applicato da **Corte di Cassazione**, nella sent. 4.4.2013, n. 8281.

# LA PROTEZIONE UMANITARIA

## Le fonti

1) Art. 5, comma 6 del D. lgs. 25.7.1998, n. 286

*«Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione».*

# LA PROTEZIONE UMANITARIA

## 2) Art. 19 D. lgs. 25.7.1998, n. 286

*«Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13 comma 1 nei confronti :*

*degli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi;*

*degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art.9;*

*degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;*

*delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivo alla nascita del figlio cui provvedono;*

*Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché di minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate».*

# LA PROTEZIONE UMANITARIA

## 3) Art. 32 D. lgs. 28.1.2008, n. 25

*«Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore **per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno** ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

# LA PROTEZIONE UMANITARIA

**Cass. civ. Sez VI, Ord 7/7/2014, n. 15466**

*«Si tratta del riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori etc.)».*

# Persone vulnerabili: definizione

**Art. 25, comma 1, lett. b) d. lgs. 18.8.2015, n. 142:**

*«Persone vulnerabili: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali e' accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali»*

# Il principio dispositivo e il giudizio di protezione

Cass., sez. VI, ord. 28.09.2015, n. 19197

«Il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal **principio dispositivo**: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui all'**art. 3 d.lgs. n. 251 del 2007** e all'**art. 8 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25**, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell'attore. **I fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono dunque necessariamente essere indicati dal richiedente**, pena l'impossibilità per il giudice di introdurla in giudizio d'ufficio, secondo la regola generale»

# Art. 3, comma 5 d. lgs. 251/2007

Qualora **taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni** del richiedente la protezione internazionale **non siano suffragati da prove**, essi sono considerati **veritieri** se l'autorita' competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto **ogni ragionevole sforzo** per circostanziare la domanda;
- b) **tutti gli elementi pertinenti** in suo possesso sono stati prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute **coerenti e plausibili** e **non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche** pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale **il prima possibile**, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente e', in generale, **attendibile**.(Nel valutare l'attendibilita' del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturita' e di sviluppo personale.)

# Art. 8 d. lgs. 25/2008

«Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di **informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo** e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'((UNHCR)) ((dall'EASO,)), dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa»

# L'ISTRUTTORIA

## Il burden sharing dell'onere della prova

### Beneficio del dubbio - Condizioni

- *a)* il richiedente ha compiuto **ogni ragionevole sforzo** per circostanziare la domanda;
- *b)* tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una **idonea motivazione dell'eventuale mancanza** di altri elementi significativi;
- *c)* le dichiarazioni del richiedente sono ritenute **coerenti e plausibili** e non sono in contraddizione con le **informazioni generali e specifiche** pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- *d)* il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale **il prima possibile**, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- *e)* dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, **attendibile**. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale

## Cass., S.U., 17.11.2008, n. 27310

*L'art. 3 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 «affida all'autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale»*

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nell'art. 8 comma 3 D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

Una interpretazione della norma interna conforme ai criteri dettati dalla direttiva 2004/83/CE impone di ravvisare un dovere di cooperazione del Giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato

# Cass., sez. 6-1, ord. 10.5.2011, n. 10202

Il giudice di merito non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della credibilità soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, ad un **dovere di cooperazione** che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale

I principi affermati da Cass. S.U. 17.11.2008, n. 27310 e da Cass. 10.5.2011, n. 10202 sono stati ribaditi recentemente da **Cass. 5.3.2015, n. 4522**

# L'esercizio del potere ufficioso nella cosiddetta "ricerca della prova".

**Cass., sez. IV, sent. 10.4.2015, n. 7333**

*«L'esame delle lettere c) ed e) (dell'art. 3, comma 5 d. lgs. 251/2007) evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall'assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro allegativo e probatorio fornito non sia esauriente ma il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo»*

# L'esercizio del potere ufficioso nella cosiddetta "ricerca della prova".

**Cass., sez. IV, sent. 10.4.2015, n. 7333**

*«Le dichiarazioni intrinsecamente inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva contenuti nell'art. 3, effettivamente non richiedono un approfondimento istruttorio officioso se la mancanza di vericidità non derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori sulla situazione oggettiva dalla quale scaturisce la situazione di rischio descritta»*

L'esercizio del potere ufficioso nella  
cosiddetta "ricerca della prova".

**Cass., sez. IV, sent. 10.4.2015, n. 7333**

*«La narrazione di episodi anche violenti ma  
strettamente interpersonali può non dar luogo  
alla necessità di approfondimento istruttorio  
ufficioso»*

# L'esercizio del potere ufficioso nella cosiddetta "ricerca della prova".

**Cass., sez. IV, sent. 10.4.2015, n. 7333**

*«La descrizione di una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali ma imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico (quali quelle tribali) quando sia tollerata o tacitamente approvata dalle autorità statuali od anche quando tali autorità non siano in grado di contenerla o fronteggiarla, impone invece un approfondimento istruttorio officioso diretto proprio a verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali»*

# L'istruttoria nell'ipotesi di persecuzione a causa di problemi di identità di genere

**Corte di Giustizia U.E. (Grande Sezione)**

**2.12.2014**

*«(...omissis...) quando le condizioni elencate alle lettere da a) ad e) dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2004/83 (cfr. art. 3, comma 5 d. lgs. 251/2007) non sono soddisfatte, le dichiarazioni dei richiedenti asilo relative al loro asserito orientamento sessuale possono necessitare di una conferma».*

# L'istruttoria nell'ipotesi di persecuzione a causa di problemi di identità di genere

**Corte di Giustizia U.E. (Grande Sezione)  
2.12.2014**

*«quando taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente asilo non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo, tali aspetti non necessitano di una conferma purché siano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a c) della medesima direttiva».*

# L'istruttoria nell'ipotesi di persecuzione a causa di problemi di identità di genere

Corte di Giustizia U.E. (Grande Sezione)  
2.12.2014

## Conclusioni

1) Le dichiarazioni del richiedente asilo omosessuale nonché gli elementi di prova documentali o di altro tipo presentati a sostegno della sua domanda non possono formare oggetto di una valutazione **mediante interrogatori fondati unicamente su nozioni stereotipate riguardo agli omosessuali.**

# L'istruttoria nell'ipotesi di persecuzione a causa di problemi di identità di genere

Corte di Giustizia U.E. (Grande Sezione)

2.12.2014

## Conclusioni

2) Le autorità nazionali competenti non possono procedere a **interrogatori dettagliati sulle pratiche sessuali** di un richiedente asilo.

# L'istruttoria nell'ipotesi di persecuzione a causa di problemi di identità di genere

Corte di Giustizia U.E. (Grande Sezione)  
2.12.2014

## Conclusioni

3) Le autorità nazionali non possono accettare elementi di prova, quali il **compimento di atti omosessuali** da parte del richiedente asilo considerato, il **suo sottoporsi a «test»** per dimostrare la propria omosessualità o ancora la **produzione da parte dello stesso di registrazioni video di tali atti.**

# L'istruttoria nell'ipotesi di persecuzione a causa di problemi di identità di genere

Corte di Giustizia U.E. (Grande Sezione)

2.12.2014

## Conclusioni

4) Le autorità nazionali competenti concludano che le dichiarazioni del richiedente asilo considerato manchino di credibilità **per il solo motivo che il suo asserito orientamento sessuale non è stato fatto valere da tale richiedente alla prima occasione** concessagli per esporre i motivi di persecuzione.

# L'istruttoria nell'ipotesi di persecuzione a causa di problemi di identità di genere

- Centralità dell'intervista
- L'orientamento sessuale e l'identità di genere non sono necessariamente "socializzazione" o "condivisione", talvolta si sviluppano in profonda e intima solitudine
- Nelle situazioni di persecuzione a causa dell'orientamento sessuale il **fatto da provare** deve essere considerato **nella sua dinamicità**, nel senso che va valutata la credibilità del richiedente protezione non, evidentemente, quanto al suo orientamento (potrebbe infatti essere perseguitato anche un eterosessuale che sostiene una lotta in difesa dei diritti degli omosessuali), ma soltanto e proprio quanto alle modalità con cui è stata attivata la persecuzione\*

\*Art. 8, comma 2 d. lgs. 251/2007: «Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, e' irrilevante che il richiedente possenga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni».

# COI (Country of Origin Information)

Art 6, co. 6 D.P.R. 12.1.2015, n. 21  
(regolamento procedure):

*«La decisione sulla domanda di protezione internazionale della Commissione e' corredata da motivazione di fatto e di diritto, **da' conto delle fonti di informazione sulla situazione dei Paesi di provenienza**, reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili, indica il Tribunale territorialmente competente, i termini per l'impugnazione e specifica se la presentazione del ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento impugnato».*

COI (Country of Origin Information)

**Cass., sez. VI, 10.01.2013 n. 563:**

*«Nell'ipotesi in cui le fonti istituzionali previste dalla norma risultino insufficienti o di difficile ricezione, il giudice si può avvalere di fonti integrative purché qualificate ed inerenti all'oggetto della ricerca»*

# COI (Country of Origin Information)

## **Art. 3 comma 3 D.Lgs 251/2007**

*«L'esame della domanda di protezione internazionale e' effettuato su base individuale, e prevede la valutazione di **tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del paese di origine e relative modalita' di applicazione**».*

# COI (Country of Origin Information)

## Art. 8 comma 3 D.lgs 25/2008

*«Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di **informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale** esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti sulla base dei dati forniti dall'**UNHCR**, dall'**EASO**, dal **Ministero degli affari esteri** o comunque acquisite dalla Commissione stessa»*

# COI (Country of Origin Information)

## **Art. 5 comma 1 bis D.lgs 25/2008**

***«Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale puo' individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis.»***

# Valutazione delle fonti d'informazione

## Portali di ricerca generali

- REFWORLD ([refworld.org](http://refworld.org))
- ECOI ([ecoi.net](http://ecoi.net))
- IRIN ([irinnews.org](http://irinnews.org))
- RELIEFWEB ([reliefweb.org](http://reliefweb.org))

# Valutazione delle fonti d'informazione

## Portali di ricerca tematici

- ETHNOLOGUE ([ethnologue.org](http://ethnologue.org))
- MAPCARTA / FALLINGRAIN / GOOGLE MAPS
- DEATH PENALTY WORLDWIDE  
([deathpenaltyworldwide.org](http://deathpenaltyworldwide.org))
- ACLED  
([www.acleddata.com](http://www.acleddata.com))

# Valutazione delle fonti d'informazione

The screenshot displays the ecoinet website. At the top left is the logo 'ecoinet' with the tagline 'European Country of Origin Information Network'. On the top right, there are language options 'EN | DE' and a 'LOGIN' button. Below the logo is a world map. A navigation bar contains a 'Home' link. A sidebar on the left lists various site sections: 'Go to country page' (with a dropdown menu), 'Registration', 'About ecoinet', 'Our sources', 'ecoinet blog', 'Search tips', 'F.A.Q.', 'COI Training', 'Refugee Law Reader', 'European Database of Asylum Law', and 'Contact'. The main content area features a green banner with the heading 'About ecoinet - Your Gateway to Country of Origin Information'. Below this is a paragraph describing the site's purpose and a statistics box showing '593 new documents recorded since 04.08.2015' and a total of '254,628'. A search section follows, with 'Advanced Search' highlighted and a 'Search Tips' link. The search form includes a 'Search in' dropdown menu set to 'Choose country' and a 'SEARCH' button. Below the search section is a 'ecoinet blog - News on COI and our work' section with two entries: '28 July 2015 - Style Guide of CEDOCA, Belgium' and '9 July 2015 - New ACCORD report on Iran', each with a 'Read more' link.

# La reiterazione della domanda

**Considerando n. 36** della Direttiva 2013/32/UE del 26.6.2013 (c.d. «direttiva procedure»)

*«Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una **domanda reiterata** senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto **inammissibile** conformemente al principio della cosa giudicata».*

# La reiterazione della domanda

## Art. 29, comma 1, lett. b) d. lgs. 25/2008

*«La Commissione territoriale dichiara **inammissibile** la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi: a) (...omissis...) b) **il richiedente ha reiterato identica domanda** dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.».*

# La reiterazione della domanda

**Cass., sez. VI, 28.02.2013 n. 5089**

*«solo l'impossibilità incolpevole di dedurre tempestivamente gli elementi di cui trattasi nel procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale, nonché in quello giurisdizionale che l'interessato può introdurre con il ricorso al tribunale avverso la decisione negativa della commissione territoriale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, rende ammissibile la reiterazione della domanda di protezione»*

# La reiterazione della domanda

**Cass., sez. VI, 05.03.2015 n. 4522**

*«Se il ricorrente non ha reiterato una identica domanda, ma ha portato alla valutazione della Commissione, con **la nuova istanza**, nuovi presupposti per l'accoglimento della sua richiesta, si devono valutare **le ragioni per cui una tale prospettazione non sia avvenuta contestualmente alla precedente** e considerare la domanda ammissibile quando tali ragioni appaiono plausibili e non siano ascrivibili a colpa del richiedente.»*

# EASO

- L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (**EASO**) è un organismo decentrato dell'Unione europea (UE) istituito con il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- L'Ufficio svolge un ruolo chiave nella concreta attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS).
- L'EASO è stato istituito al fine di rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo e di assistere gli Stati membri ad assolvere i propri obblighi europei e internazionali di fornire protezione alle persone in difficoltà.
- L'EASO agisce in qualità di centro specializzato in materia di asilo. Fornisce inoltre sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione particolare.

# La «lista» Malta 2013

L'idea nasce da alcuni magistrati che hanno partecipato nell'anno 2013 ad un corso di formazione organizzato dall'EASO a Malta e da qui il nome della lista che tuttavia è (pochi lo sanno) un acronimo: **Mailing-list Asylum Law Training Analysis**.

La lista nasce perché a Malta abbiamo capito quanto è difficile occuparsi di protezione internazionale.

Inizialmente era composta solo da magistrati; successivamente, la partecipazione è stata estesa a avvocati, docenti, componenti delle commissioni territoriali.

Alcune semplici regole:

- le domande devono essere poste “schermando” il caso concreto cui ineriscono;
- le risposte sono date a titolo personale e non impegnano l'Ufficio di appartenenza;
- l'invio in lista dei messaggi di mera adesione deve evitarsi per quanto possibile;
- è opportuno indicare un oggetto del messaggio nella domanda e ripeterlo nella risposta;
- è bene che chi interviene, specie per la prima volta, specifichi il suo ruolo ed il territorio in cui opera.

**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**